



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)

E-mail:

[ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it)

P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO  
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.02/000110-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

MODIFICA IMPIANTO DI COINCENERIMENTO ESISTENTE PRESSO ARPA INDUSTRIALE SPA  
NEL COMUNE DI BRA, A SEGUITO MODIFICA NORMATIVA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE  
RIFIUTI.

PROPONENTE: ARPA INDUSTRIALE SPA, VIA PIUMATTI N. 91, 12042 - BRA.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 25.02.2016 con prot. n. 14198, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Stefano Mion, Amministratore delegato di Arpa Industriale SpA, Via Piumatti, 91 - 12042 Bra.
- Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*"
- La Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 26 febbraio all'11 aprile 2016, individuando il responsabile del procedimento.
- Si precisa in merito che la Società proponente, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 25.02.2016 con prot. n. 14003, preliminarmente alla presentazione di istanza di avvio della procedura di Verifica, ha chiesto di non rendere pubblico l'Allegato I della Relazione preliminare di impatto ambientale. In applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 5 della L.R. 40/98 e s.m.i. e dal comma 4 art. 8-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., questa Provincia, verificate le ragioni del proponente, ha accolto la richiesta.
- In particolare, l'iter avviato considera che, presso la sede della Arpa Industriale Spa è attivo da oltre vent'anni un impianto di coincenerimento utilizzato per il recupero energetico di rifiuti speciali (operazione "R1" di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Nello specifico trattasi di impianto di valorizzazione del materiale di risulta derivante da alcune lavorazioni, facenti parte del ciclo produttivo del laminato plastico ad alta pressione (HPL – High Pressure Laminate), quale fonte energetica per la produzione di calore. Detto materiale in passato è stato gestito come rifiuto speciale non pericoloso.  
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 605/2014, dal 01/01/2016, è effettiva una nuova classificazione della formaldeide, materia prima di base utilizzata per la produzione di resine e presente all'interno di detto materiale di risulta; in particolare, essa

passa ad essere un agente cancerogeno di classe 1B invece che 2 (indicazione di pericolo H350). Questa modifica normativa implica un abbassamento del limite di contenuto di formaldeide che definisce la pericolosità o meno del rifiuto stesso; questo fa sì che il materiale di risulta inviato a coincenerimento passi alla classificazione di pericoloso.

L'impianto esistente di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante coincenerimento muta quindi in impianto per il recupero di rifiuti speciali pericolosi mediante il medesimo trattamento. Ciò accade non per qualsivoglia modifica di tipo impiantistico o tipologia di rifiuto, bensì per il cambio di caratteristica di pericolo del rifiuto contenente formaldeide ai sensi del Regolamento europeo n. 1357/2014; non vi è alcuna modifica nella qualità o quantità delle emissioni in atmosfera, monitorate in continuo dall'Autorità competente ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con provvedimento SUAP n°29/2013 del 12/12/2013, relativa al Cod. attività IPPC: 4.1 h) *impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come materie plastiche di base.*

- La Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 14454 del 26.02.2016, l'apporto istruttorio di competenza.

- Nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenute:

- la nota prot. n. 27024 dell'11.04.2016 dell'**ASLCN1** che esprime le seguenti osservazioni:

“-pur prendendo atto che non sono previste variazioni impiantistiche rispetto all'esistente, né della qualità e quantità del materiale conferito e delle caratteristiche delle emissioni provenienti dal termovalorizzatore, non può comunque ritenersi irrilevante, ai fini igienico-sanitari, l'aggiornamento della classificazione della formaldeide, da agente cancerogeno di classe II alla classe 1B. Tale componente risulta in uso nel processo industriale. Occorre pertanto un approfondimento della problematica, valutando ad esempio, la riduzione dei limiti posti all'emissione della sostanza, il cui superamento o parziale sostituzione nel ciclo produttivo è auspicato.

-si ritiene necessario a tale riguardo, che anche l'azienda valuti ogni possibile azione concreta volta alla limitazione d'uso del componente e, conseguente incenerimento, tenuto conto anche della localizzazione dello stabilimento, non distante da luoghi di vita collettiva (scuola, residenza) e strutture sanitarie.”

- La nota prot. n. 26875 dell'11.04.2016 del **Comune di BRA** con cui esprime le proprie osservazioni, con particolare attenzione al tema della qualità dell'aria urbana, nel seguito brevemente riassunte:

sulla base dei dati contenuti nella tabella di confronto riassuntiva dove compaiono varie tipologie di limiti emissivi del testo unico ambientale, valori autorizzati ricavati dall'autorizzazione al coincenerimento o dall'AIA, e valori riportati negli autocontrolli, ne consegue che:

-il recepimento della nuova classificazione di rischio della formaldeide da parte del D.Lgs 152/2006 comporterà verosimilmente la revisione al ribasso degli attuali limiti emissivi;

-i valori emissivi del termovalorizzatore riportati negli autocontrolli risultano contenuti rispetto a quelli di altri punti di emissione dello stabilimento, in quanto nel primo caso la formaldeide è un sottoprodotto della combustione, mentre nel secondo viene emessa nell'ambito del ciclo produttivo, dove compare come materia prima;

-la soluzione ottimale nel caso specifico sarebbe la sostituzione della formaldeide nel ciclo produttivo a patto che sia tecnicamente possibile;

-la revisione della classificazione di rischio della formaldeide impone maggiore attenzione alle implicazioni ambientali igienico-sanitarie delle emissioni di questa sostanza.

- Risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto:

- la nota prot. n. 27159 del 12.04.2016 di **Legambiente** nella quale osserva che per la salute dei lavoratori e della popolazione di Bra non si ritiene possibile dunque la riclassificazione dell'impianto senza attenta valutazione analitica delle possibili emissioni in atmosfera tramite una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel documento si evidenzia:

- che la formaldeide è cancerogena per l'uomo;

-che l'aggiornamento normativo riguardante la formaldeide non è un semplice atto formale ma il riconoscimento che un composto ha provati effetti cancerogeni sull'uomo;

-che il sito industriale è prossimo a zone residenziali in area con scarsa ventilazione.

- In data 13 aprile 2016, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.
- Esaminate e valutate le osservazioni formulate dagli Enti interessati al procedimento, questa autorità competente ritiene che, con le prescrizioni imposte al proponente (di cui agli allegati al presente provvedimento), vincolanti ai fini del rilascio del successivo iter di modifica sostanziale di AIA si dia debito riscontro a quanto sollevato.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto** che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Vista** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Viste** le note prot. ricev.to n. 27024 dell'11.04.2016 dell'ASLCN1 e prot. n. 26875 dell'11.04.2016 del Comune di BRA in premessa richiamate.

**Viste** le osservazioni pubbliche di cui alla nota prot. n. 27159 del 12.04.2016 di Legambiente in premessa richiamate.

**Viste** le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 13 aprile 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

### DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.02.2016 con prot. n. 14198, da parte del Sig. Stefano Mion, Amministratore delegato di Arpa Industriale SpA, Via Piumatti, 91 - 12042 Bra, per le motivazioni espresse nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio e nel contributo tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, che l'Organo Tecnico ha pienamente condiviso ed integralmente recepito nel presente provvedimento.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 al rispetto delle prescrizioni contenute nei succitati pareri tecnici da ritenersi vincolanti ai fini del rilascio del successivo provvedimento di modifica sostanziale di AIA.

### STABILISCE

3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio e del contributo ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo, i cui originali cartacei sono depositati agli atti del procedimento;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

**DA' ATTO**

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

**INFORMA**

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**

dott. Alessandro Risso